



Comune di Clavesana

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32

OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE N. 8 AL PRGC - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

L'anno duemilatredici addì ventisette del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta, nella sala polivalente presso gli Uffici Comunali siti in Clavesana – Fr. Madonna della Neve, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GALLO Luigi - Sindaco	Sì
2. VIETTO BRUSCHI Renata - Vice Sindaco	Sì
3. CONTI Roberto - Assessore	Sì
4. MADONNO Giovanni - Consigliere	Sì
5. POLLANO Felice - Consigliere	No
6. GALLIZIO Romano - Assessore	Sì
7. BONINO Giovanni - Assessore	Sì
8. DEMATTEIS Valter - Consigliere	No
9. DELPIANO Riccardo - Consigliere	Sì
10. ZIMBARDI Laura - Consigliere	No
11. FABIANI Fabrizio - Consigliere	Sì
12. PAROLIN Angelo - Consigliere	Sì
13. TERRILE Alessandro - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Marina PEROTTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente, prima di iniziare la trattazione del presente argomento, domanda se vi siano consiglieri interessati direttamente od indirettamente all'approvazione del punto all'ordine del giorno

Nessun consigliere comunale presente risulta essere interessato e pertanto, la seduta procede

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Clavesana è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 45-11651 in data 19/02/1992 e successivamente variato con le seguenti varianti strutturali: la n° 1 contestuale all'approvazione del Piano per Insediamenti Produttivi approvata con D.G.R. n.186-1574 in data 18/09/1995; variante strutturale generale n.2 approvata con D.G.R. n.18-3206 in data 30/12/2011;

Considerato che sono state adottate le seguenti successive varianti:

- Variante n°1 con atto C.C. n°14 del 17/05/2000,
- Variante n°2 con atto C.C.n° 9 del 25/03/2004,
- Variante n°3 con atto C.C. n° 17 del 04/06/2007,
- Variante n° 4 con atto C.C. n° 8 in data 18/03/2008,
- Variante n°5 con atto C.C. n° 41 in data 30/11/2009,
- Variante n°6 con atto C.C. n°19 in data 20/04/2011,
- Variante n°7 con atto C.C. n°27 in data 26/09/2012;

Considerato che si è manifestata l'esigenza di apportare una variante parziale (n. 8) allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica di alcune previsioni relative al settore residenziale, e conseguentemente alle Norme di attuazione;

Dato atto che era stato conseguentemente conferito, al dr. Giorgio Scazzino Urbanista con studio in Ceva, con determina n° 49 del 05/04/2013, l'incarico di predisporre la suddetta variante;

Visto che con deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 23 del 31/07/2013 è stato approvato il progetto preliminare di Variante Parziale n. 8, redatto nei termini di cui alla L.R. 56/1977 come modificata dalle LL.RR. nn°3 del 25/03/2013 e n° 17 del 12/08/2013;

Rilevato che il progetto preliminare è stato depositato per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 29/08/2013 sino al 28/09/2013 e che entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni

Rilevato, altresì, che il progetto di variante è stato inviato alla Provincia di Cuneo con nota prot. 2756 in data 29/08/2013;

Visto che la Provincia di Cuneo ha comunicato, con nota del 30.8.2013 prot. n. 74808 l'avvio del procedimento e nel termine di scadenza del 14/10/2013 la Provincia stessa non ha formulato osservazioni;

Dato atto che la Variante Parziale in esame riguarda le seguenti modifiche :

Settore residenziale

1 Res) STRALCIO AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO R2 RICONDOTTA IN PARTE IN AREA INEDIFICABILE DI TUTELA ESPANSIVA (I1) E IN PARTE IN AREA A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA (R5) (Loc. Concentrico Madonna della Neve)

2 Res) STRALCIO AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO R2 E STRALCIO AREA RESIDENZIALE A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA R5 CON AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA (Loc. Madonna della Neve)

Evidenziato che che:

- i contenuti della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. risultano essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali;

- per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale di Clavesana, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali approvati.

Richiamato l'articolo 17 della Legge Regionale n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i. e ribadito quanto segue, come già precisato nella deliberazione C.C. n. 23 del 31.7.2013:

A) Rispondenza ai commi 5 e 7:

- La presente Variante è da ritenersi Parziale in quanto le modifiche proposte, come risulta dall'elaborato "Relazione illustrativa", rispettano tutte le condizioni contemplate all'art. 17, comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., e più precisamente:

- a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione, per la cui verifica si allega la deliberazione regionale di approvazione nell'elaborato "Relazione illustrativa";
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa, considerato che il comune ha una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del P.R.G.C. vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento (Piozzo è un comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti);
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

- La capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente è riportata nel seguente prospetto:

Elencazione aree	N°abitanti	Volumetria (mc)
Aree edificate	1.308	156.980
Aree di completamento e nuovo impianto	112	13.385
TOTALE	1.420	170.365

- Rispetto del parametro di cui al comma 5, lettera e):

la presente Variante non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente, come risulta dall'elaborato "Relazione illustrativa"; la stessa capacità insediativa non è stata incrementata da precedenti Varianti parziali, nè da aumenti di volumetrie o superfici assentite in deroga; per cui si conferma la capacità insediativa residenziale riportata nel precedente prospetto. Con la presente Variante Parziale si stralciano due aree residenziali per le quali si è comunque previsto il mantenimento della volumetria sottratta e quindi si "parcheggia" la stessa (mc2.543) che sommata alla quantità recuperata con la precedente Variante Parziale n.7 (mc 2.212) comporta una volumetria complessiva " parcheggiata" pari a mc 4.755 come descritto nella relazione Illustrativa

- Rispetto del parametro di cui al comma 5, lettere c) e d):

Per quanto attiene alla verifica dell'incremento o riduzione massima consentita delle aree a servizi di cui all'art.21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. si precisa che la variazione massima consentita della quantità globale delle aree a servizi, affinché la Variante sia "parziale", non deve essere superiore a 0,50 mq per abitante, considerando anche le modifiche inerenti le precedenti varianti parziali già approvate.

Lo Strumento Urbanistico vigente definisce la massima insediabilità teorica per l'applicazione degli standard urbanistici pari a 1.420 abitanti. Quindi: abitanti totali 1.420 x 0,50 mq/ab = mq 710 quantità massima di aree a servizi da incrementare o ridurre.

La presente Variante Parziale non apporta modifiche quantitative alle aree per servizi di cui agli artt.21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i., la quantità globale di aree di cui all'art. 21 considerando anche che la precedente variante parziale approvata successivamente alla data di approvazione della

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Clavesana. Responsabile Procedimento: Costamagna Cecilia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

variante Strutturale Generale n.2 non ha modificato le aree a servizi, è la seguente: il P.R.G.C. vigente prevede una dotazione di aree a servizi di mq 86.565 con una dotazione rispetto alla massima insediabilità teorica (1.420 ab.) pari a 60,96 mq/ab rispettando lo standard di 18 mq/ab fissato dalla L.R. 56/77 in quanto la popolazione prevista dal PRG non supera i 2000 abitanti ; Rispetto del parametro di cui al comma 5, lettera f): la Variante non apporta modifiche alle superfici territoriali o indici di edificabilità del PRG vigente relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive.

B) Rispondenza al comma 6:

Non è stata predisposta la tavola schematica delle opere di urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante , di cui all'art.17,6° comma L.R.56/77 e s.m.i., in quanto le modifiche inserite nella presente variante comportano unicamente lo stralcio di due aree edificabili a destinazione residenziale;

C) Rispondenza ai commi 9 ed 11:

- La presente variante parziale n. 8 non richiede l'attivazione della verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica in quanto le modifiche inserite ,di cui ai punti contenuti nella Relazione Illustrativa (1Res,2Res,Modifiche Normative), rientrano tra le condizioni di esclusione dalla procedura di verifica della stessa VAS ai sensi dell'art. 17, comma 9, secondo periodo, della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25.03.2013 e più precisamente ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) la variante non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
- b) la variante non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis);
- c) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative ;
- d) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'art.24;
- e) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.

Preso atto che con la presente variante vengono "parcheeggiati" 4755 mc. A destinazione residenziale;

Ritenuto, pertanto, di poter approvare il progetto definitivo della variante in questione;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di delibera reso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del TUEL;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare il progetto definitivo della variante parziale n. 8 al piano regolatore generale comunale (p.r.g.c.), redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5, Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e s.m.i., dal dr. Giorgio Scazzino Urbanista di Ceva.

2) Di prendere atto che detta Variante è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa,
- Norme di attuazione e tabelle di zona - testo integrato,
- Relazione geologica-tecnica,
- Relazione in merito alla congruità acustica delle scelte di piano introdotte con la Variante Parziale n. 8,
- Tav. 9/V8 "Planimetria di progetto concentrico Madonna della Neve" scala 1:2000,
- Tav. 10/V8 "Planimetria di progetto territorio comunale " scala 1:5000,

3) Di dichiarare che:

- le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- la presente Variante Parziale n. 8 non richiede l'attivazione della verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica in quanto le modifiche inserite nella predetta Variante rientrano tra le condizioni di esclusione della procedura di verifica Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 17, comma 9 della L.R. 56/77 e s.m.i., elencate in premessa; i contenuti della Variante

parziale n. 8 al P.R.G.C. risultano essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali;

- per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale di Clavesana, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali approvati;

4) Di prendere atto che si intendono “parcheggiati” mc 4755 a destinazione residenziale;

5) Di individuare nel geom. Fabio Manfredi, Responsabile dell'area tecnica presso il Comune di Clavesana, il responsabile del procedimento, dando allo stesso mandato per i successivi adempimenti;

6) Di trasmettere la deliberazione di approvazione della variante alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte entro 10 giorni dalla sua adozione, così come previsto dall'art. 17 c. 7 della l.r. 56/77 e s.m. e i.

Successivamente con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SINDACO

F.to: GALLO Luigi _____

Il Membro Anziano

F.to : VIETTO BRUSCHI Renata - Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to : Dott.ssa Marina PEROTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/12/2013 al 17/12/2013 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Clavesana, lì 02/12/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marina PEROTTI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marina PEROTTI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Clavesana, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marina PEROTTI